Tribunale di Bolzano

Reg. Gen. n. 4061/2020 Memoria autorizzata

Presentata dal:

Comitato dei promotori di due distinte iniziative referendarie composto dalle seguenti persone, cittadini ed elettori della Provincia Autonoma di Bolzano:

- Lausch Stephan, in proprio e quale Presidente del comitato dei promotori e primo firmatario delle iniziative referendarie;
- von Aufschnaiter Otto, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante dell'associazione di volontariato "Iniziativa per più democrazia".
- Herz Cristina, Mair Sylvia, Riedl Andreas, Vieider Josef componenti del comitato dei promotori delle iniziative referendarie;

tutti domiciliati presso l'associazione "Iniziativa per più democrazia / Initiative für mehr Demokratie" a Bolzano,

Nell'azione popolare introdotta con ricorso ex art 702 e ss ai sensi del **Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150**

avverso

la decisione della **Commissione per i procedimenti referendari** dd. 20.10.2020 nel procedimento referendario promosso dal Comitato e gestito dalla Giunta della Provincia autonoma di Bolzano,

con la partecipazione

del Pubblico Ministero in osservanza dell'art. 22 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

nei confronti

della Provincia Autonoma di Bolzano e della Commissione per i procedimenti referendari costituiti in giudizio e difesi dall'Avvocatura della Provincia.

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11/03/2021,

- ha rilevato

- che i ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano e della "Commissione per i procedimenti referendari",
- che soltanto la Provincia si è costituita in giudizio, mentre non si è sinora costituita la "Commissione per i procedimenti referendari",
- che in atti non vi è né allegazione né prova in merito al fatto che la predetta Commissione goda della capacità di essere parte nel processo; inoltre, per il caso di ritenuta soggettività giuridica, difetta ogni allegazione e prova in ordine al fatto che la Commissione abbia sede e/o debba ritenersi domiciliata presso l'Ufficio provinciale "Affari istituzionali" dell'amministrazione provinciale,
- ha assegnato alle parti termine per prendere posizione sulle questioni sopra evidenziate e/o per l'eventuale deposito di relativa documentazione.

I ricorrenti osservano quanto segue

I) Comparsa di costituzione della Provincia

Prima di tutto i ricorrenti devono rilevare che la Provincia Autonoma di Bolzano, costituendosi nel presente giudizio ha utilizzato la seguente formula:

" Con la presente comparsa la Provincia autonoma di Bolzano e la Commissione per i procedimenti referendari, ut supra rappresentati e difesi, si costituiscono in giudizio e si oppongono alle deduzioni, eccezioni e conclusioni avversarie per i motivi di seguito puntualmente specificati ed indicati...

Appare evidente che per la stessa Avvocatura della Provincia non sussiste alcun dubbio, in ordine al fatto che la Commissione per i procedimenti referendari debba ritenersi un organo di natura amministrativa posizionata all'interno della Amministrazione provinciale, pur con una certa imparzialità, caratteristica per commissioni collegiali all'interno dell'amministrazione.

Si deve pertanto rilevare che la Commissione risulta già regolarmente costituita e difesa in Giudizio.

II) Tentativo di interpretazione della legge provinciale

La norma che disciplina la commissione è la seguente:

Art. 6 (Commissione per i procedimenti referendari)

- (1) Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum è istituita la Commissione per i procedimenti referendari (Commissione dei giudici), la quale delibera sull'ammissibilità dei referendum, riesamina i voti contestati e proclama il risultato. La commissione è composta da:
- una magistrata/un magistrato del Tribunale di Bolzano;
- una magistrata/un magistrato della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- una magistrata/un magistrato del Tribunale amministrativo regionale sezione autonoma per la provincia di Bolzano.
- (2) I componenti della Commissione dei giudici sono nominati dalla Giunta provinciale d'intesa con le/i presidenti del Tribunale di Bolzano, della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della sezione autonoma del Tribunale amministrativo regionale; la direttrice/il direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali estrae a sorte dalle terne di nominativi proposti da ciascuno dei sopracitati presidenti di Tribunale una/un componente e una/un componente supplente per ogni foro. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura.
- (3) Le funzioni di segretaria/segretario della Commissione dei giudici sono svolte dalla direttrice/dal direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali, o da persona da essa/esso incaricata.
- (4) La Commissione dei giudici elegge fra le proprie/i propri componenti una/un presidente che convoca le sedute e le preside, e una/un vice-presidente. La Commissione decide a maggioranza in presenza di tutti le/i componenti.
- (5) Alle/ai componenti della Commissione dei giudici spettano i compensi previsti dalla <u>legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6</u>, e successive modifiche, per le commissioni a rilevanza esterna.

Dalla lettura della norma stessa si possono dedurre diversi elementi che rafforzano il carattere di organo amministrativo all'interno della Giunta Provinciale

- a) La Giunta nomina la commissione.
- b) Le funzioni di segretaria/o sono svolte dalla direttrice/direttore della

ripartizione provinciale servizi centrali.

c) I compensi vengono liquidati dalla Provincia alla stregua della altre commissioni provinciali.

La legge stessa individua la sede burocratica di questa commissione e il domicilio (*Le funzioni di segretaria/segretario della Commissione dei giudici sono svolte dalla direttrice/dal direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali, o da persona da essa/esso incaricata*).

Conseguentemente i ricorrenti hanno notificato il ricorso per scrupolo anche alla Commissione domiciliata presso la ripartizione provinciale servizi interni.

III) Raccolta di commenti ed interpretazione in ordine alla natura di questa commissione

Sulla natura della commissione, sulla soggettività della stessa, sulla natura della decisione, sulla possibilità di ricorrere avverso questa decisione gli esperti del settore e la Giurisprudenza si sono espressi in numerose occasioni.

I ricorrenti, richiamandosi a quanto detto e riportato nel ricorso introduttivo, e riservandosi di approfondire il discorso sull'ammissibilità del quesito in una successiva memoria nella quale si prenderà dettagliatamente posizione su quanto esposto dalla difesa della Provincia, non possono che rinviare a quanto elaborato dalla dottrina e dalla Giurisprudenza sulla natura della Commissione:

- RICCARDO DE CARIA, assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Torino RIVISTA A.I.C. N°: 2/2011 DATA PUBBLICAZIONE: 22/06/2011 IL DIRITTO SOGGETTIVO AL REFERENDUM DEI PROMOTORI E L'ASSENZA DI UN RIMEDIO EFFETTIVO PER FARLO VALERE.
- 2) CLAUDIO MIGNONE Professore ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Genova I COLLEGI REGIONALI DI GARANZIA STATUTARIA COME ORGANI AUTORI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

https://www.google.com/search?q=di+diritto+amministrativo+nell%E2%80%99Universit%C3%A0+di+Genova+I+COLLEGI+REGIONALI+DI+GARANZIA+STATUTARIA+COME+ORGANI+AUTORI+DI+PROVVEDIMENTI+AMMINISTRATIVI&oq=di+diritto+amministrativo+nell%E2%80%99Universit

%C3%A0+di+Genova+I+COLLEGI+REGIONALI+DI+GARANZIA+STATUTARIA+CO ME+ORGANI+AUTORI+DI+PROVVEDIMENTI+AMMINISTRATIVI+&aqs=chrome..6 9i57.2469j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

3) GIANDOMENICO FALCON Le consulte di garanzia come organi giusdicenti https://www.regione.emilia-romagna.it > affari ist >

4) ANDREA MORRONE, Professore ordinario Dipartimento di Scienze Giuridiche Settore scientifico disciplinare: IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE Commento a una sentenza

- 5) ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA nella causa civile n. 78006/11
- 6) MOZIONE N. 9/XVI per il CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE / REGIONALRAT TRENTINO SÜDTIROL XVI Legislatura Anno 2020 Trento, 12 marzo 2020, prot. n. 998/2.10-2020-4 Cons. reg. del 16 marzo 2020
- 7) ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BOLZANO, giudice Emilio Schönsberg nella causa RG 6073 / 2013
- 8) IMPUGNATIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/01/2015 della modifica della legge regionale n. 11/2014

Da tutti questi commenti si evince chiaramente che

- il diritto di iniziativa per organizzare una consultazione popolare è un diritto politico soggettivo perfetto in capo ai promotori. Conseguentemente per ogni ostacolo sul percorso di portare a termine questa iniziativa i ricorrenti devono rivolgersi al Giudice ordinario.
- La commissione per i procedimenti referendari, nelle più svariate costellazioni di cui alle diversi leggi provinciali fa parte della stessa amministrazione provinciale.
- La Commissione gode di una ben determinata imparzialità e soggettività all'interno della organizzazione provinciale, per cui sembra quanto meno opportuna citarla in Giudizio anche per darLe la possibilità di illustrare e difendere il proprio punto di vista.

IV. Particolarità della legge Provinciale di Bolzano

La legge provinciale, nonostante tutte le perplessità già avanzate in sede di introduzione (cfr. documento nr. 8), ha optato per una Commissione composta da magistrati di ruolo.

Questa circostanza rende ancora più delicata e difficile individuare la natura effettiva della commissione e della decisione adottata. Ma alla luce di quanto sopra riportato sembra pacifico, che i membri della commissione, pur essendo magistrati di ruolo e di professione, esercitano una funzione amministrativa/esecutiva e sicuramente non giurisdizionale.

Completato l'esame del contraddittorio anche in seguito all'intervento del Pubblico Ministero come previsto dalla legge,

si chiede

la fissazione della discussione con assegnazione di termini congrui per note conclusive.

Si allegano i seguenti documenti numerati in base alla lista documenti.

Bolzano, li 25/05/2021

Lausch Stephan,

in proprio e quale Presidente del comitato dei promotori e primo firmatario delle iniziative referendarie